



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2749 del 2023, proposto da Intrauma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Francesca Monterossi, Antonia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariafrancesca Monterossi in Roma, via Emilio De Cavalieri n. 11;

***contro***

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio; Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asu Gi), Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc), Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (Asfo), Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Irccs Materno Infantile "Burlo Garofolo" di Trieste, Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Annullamento

Del Decreto del Direttore Centrale n. 29985 del 14 dicembre 2022 e relativi allegati;

di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Con istanza depositata in atti in data 6.4.2023 la ricorrente ha chiesto disporsi l'abbreviazione dei termini nella misura massima consentita al fine di potere trattare l'istanza cautelare proposta con la predetta istanza alla c.c. del 26.4.2023, avuto riguardo alla circostanza che il termine per l'adempimento al pagamento del pay back verrebbe in scadenza alla data del 30.4.2023 poiché la ricorrente non intende rinunciare al presente giudizio e, pertanto, usufruire della possibilità del pagamento in misura ridotta e alle condizioni e nel termine di cui all'art. 8 del D.L. n. 34/2023.

L'art. 8 del D.L. n. 34/2023 dispone, al comma 3, che " *3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento*

*dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis. "*

La predetta norma non dispone espressamente la proroga del termine entro il quale le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa posto a loro carico, effettuando i versamenti in favore delle singole regioni e province al 30.6.2023, analogamente a quanto in precedenza disposto con il D.L. n. 4/2023. Di qui, evidentemente, il dubbio interpretativo in ordine all'attualità dell'obbligo di versamento alla scadenza del termine del 30.4.2023.

Avuto riguardo al tenore testuale e alla ratio dell'art. 8 del D.L. n. 34/2023 si ritiene che la predetta norma debba essere interpretata nel senso che, fino all'indicata data del 30.6.2023, le aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano proposto ricorso possano rinunciare ai giudizi intrapresi, usufruendo in tal modo della norma di favore che consente il pagamento di un importo ridotto rispetto a quanto originariamente richiesto, con la conseguenza che, fino all'indicata data, l'amministrazione non può pretendere da parte delle aziende del settore il pagamento di quanto dovuto, sia questo l'importo originariamente richiesto oppure l'importo ridotto previsto dalla norma di cui sopra. D'altronde il richiamato comma 3, nella parte in cui, al secondo periodo, si riferisce alle aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, disponendo che "*resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali*" non specifica il relativo termine di adempimento, non

potendosi, pertanto, se non fare riferimento all'indicata data del 30.6.2023.

Peraltro, atteso che il termine originariamente previsto era già stato prorogato al 30.4.2023, la circostanza che il D.L. n. 34/2023 sia stato deliberato nel C.d.M. del 28.3.2023 e pubblicato sulla G.U. del 30.3.2023 depone nel senso di avvalorare la proposta interpretazione; si è infatti, inteso evidentemente intervenire nelle more della pendenza del predetto termine.

Né, in senso contrario rispetto all'attualità della pretesa dell'amministrazione ai fini di interesse solo alla data del 30.6.2023, depone la circostanza che l'azienda abbia già deciso che non intende rinunciare ai giudizi proposti (e lo abbia eventualmente anche già formalmente comunicato all'amministrazione o direttamente o per il tramite di un atto depositato in giudizio) atteso che la norma attribuisce alle aziende un lasso temporale preciso, nell'ambito del quale l'azienda potrebbe, comunque, decidere, anche in un secondo momento e pertanto anche dopo avere dichiarato di non volerlo fare, di volere invece rinunciare ai giudizi intrapresi; intervallo temporale che deve, pertanto, essere rispettato da parte dell'amministrazione.

Ne consegue che, non essendo più operativo il termine di adempimento come prorogato al 30.4.2023, e dovendosi, invece, fare riferimento al diverso e spostato termine in avanti del 30.6.2023, non sussistono, in radice, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza di abbreviazione dei termini al fine di consentire la trattazione dell'istanza cautelare alla c.c. del 26.4.2023.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di parte ricorrente di abbreviazione dei termini di legge ai fini della fissazione anticipata della c.c. per la trattazione della proposta istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 aprile 2023.

**Il Presidente**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**